

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI CAMPOBASSO CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017- Art. 20

D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica -

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di dicembre alle ore 08:30 in Campobasso, nella sala delle adunanze consiliari.

Previo avviso scritto, consegnato in tempo utile a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale di Campobasso in seduta Pubblica Straordinaria di Prima convocazione, sotto la presidenza del Consigliere Michele DURANTE e con la partecipazione del Vice Segretario Generale del Comune Vincenzo De Marco.

SONO INTERVENUTI I CONSIGLIERI:

BATTISTA Antonio	Presente -	LANDOLFI Carlo	Presente
AMBROSIO Michele	Assente -	LIBERTUCCI Giuseppe	Presente
BUCCI Raffaele	Assente -	MADONNA Elio	Assente
CANCELLARIO Marialaura	Assente -	MARONCELLI Gianluca	Presente
COLUMBRO Antonio	Presente -	MASSARELLA Ferdinando	Presente
CORALBO Michele	Assente -	MOLINARI Antonio	Presente
CRETELLA Simone	Presente -	MONTANARO Pietro G.	Presente
D'Anchise Biagio Maurizio	Presente -	PASCALE Alessandro	Assente
D'ELIA Giuseppe	Presente -	PERRETTA Enrico	Assente
DI BARTOLOMEO Luigi	Assente -	PILONE Francesco	Assente
DI GIORGIO Giovanni	Assente -	PRAITANO Luca	Presente
DI RENZO Antonio	Presente -	SANGINARIO Francesco	Presente
DURANTE Michele	Presente -	SARLI Federico	Assente
FASOLINO Carla	Assente -	TRAMONTANO Alberto	Assente
FELICE Paola	Assente -	TRIVISONNO Giuseppe	Presente
GRAVINA Roberto	Assente -	VIOLA Giovanna	Presente
IAFIGLIOLA Sabino	Assente -		

presenti num. 17 e assenti num. 16.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Delibera Numero 40 Del 24-12-18

II CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente dell'area Organizzazione, Indirizzi e Controllo - Servizio Controllo Società Partecipate - di seguito riportata:

"CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "T.U.S.P." o "Testo unico");

RICHIAMATO il piano di razionalizzazione straordinaria approvato con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 28 settembre 2017 ai sensi ai sensi dell'articolo 24, comma 2, T.U.S.P. già di aggiornamento del piano di razionalizzazione adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 25 maggio 2015 e relativi risultati conseguiti giusta delibera di Consiglio comunale n. 11 del 29 aprile 2016;

RILEVATO che per effetto del combinato disposto ai commi 1 e 2 dell'articolo 20 e comma 11 dell'articolo 26 del T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche debbono provvedere periodicamente, a partire dal 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, ad un'analisi ricognitiva dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

PRESO ATTO altresì della previsione contenuta al comma 8 dell'articolo 20 del T.U.S.P. comportante, in caso di mancata adozione del provvedimento di ricognizione periodica di cui sopra, la comminazione di sanzioni da parte della locale sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti al pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra, sono oggetto delle misure di cui al comma 2 dell'articolo 20 del T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, T.U.S.P. sopra citato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente a fine esercizio 2017, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 20, comma 1, T.U.S.P.;

ATTESO che a norma dell'articolo 20 del Testo unico, il presente provvedimento deve essere trasmesso alla locale Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla struttura competente del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), per le verifiche sul puntuale adempimento degli obblighi di cui al medesimo articolo;

PRESO ATTO dell'orientamento MEF – struttura per il Monitoraggio del 15.2.2018 in base al quale, "in coerenza con la ratio della riforma volta all'utilizzo ottimale delle risorse pubbliche e al contenimento della spesa, al controllo esercitato dalla Pubblica Amministrazione sulla società appaiono riconducibili non soltanto le fattispecie recate dall'art. 2, comma 1, lett. b)2, del TUSP, ma anche le ipotesi in cui le fattispecie di cui all'articolo 2359 c.c. si riferiscono a più Pubbliche Amministrazioni, le quali esercitano tale controllo congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, pure a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato. In altri termini, sia l'interpretazione letterale sia la ratio sottesa alla riforma nonché una interpretazione logico-sistematica delle disposizioni citate, inducono a ritenere che la "Pubblica Amministrazione", quale ente che esercita il controllo, sia stata intesa dal legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numeri 1), 2) e 3), faccia capo ad una singola Amministrazione o a più Amministrazioni cumulativamente.";

LETTA la deliberazione n. 19/2017/INPR della Sezione Autonomie della Corte dei conti, in cui è stato precisato che "il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni". Inoltre, è stato sottolineato come l'atto di ricognizione "sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione" e che, pertanto, ciascuna amministrazione pubblica deve effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, "sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione". Infine, la deliberazione chiarisce che "gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione - razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi)";

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti in sede di analisi riguardanti l'assetto complessivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Campobasso alla data del 31 dicembre 2017 come risultanti nella relazione istruttoria di cui all'allegato A) della presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO degli esiti della ricognizione di cui al punto precedente tesi al mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Campobasso con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 "S.E.A. Servizi ed Ambiente S.p.A." e "Banca Popolare delle Province Molisane – S.c.p.a. a r.l";

VISTO che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e), D.lgs. n. 267/2000, ed articolo 10, T.U.S.P.;

DATO ATTO del parere espresso dalla competente Commissione;

VISTO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal dirigente proponente ai sensi dell'articolo 49, comma 1del D.lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento ai sensi l'articolo 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di prescindere dal parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 poiché non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

RITENUTO, ALTRESI', di dover acquisire l'attestazione di coerenza con gli indirizzi della programmazione comunale e con gli obiettivi assegnati alla struttura burocratica prevista dalla deliberazione di G.C. n. 161/2015;

PROPONE

- Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Che il Consiglio comunale si determini sul provvedimento di ricognizione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Campobasso con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 ed, in particolare, sulle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale risultanti dalla Relazione istruttoria di cui all'allegato A) della presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Di demandare al Dirigente del Servizio Società Partecipate il coordinamento operativo per la predisposizione di tutte le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze di controllo degli organi di governo;

IL FUNZIONARIO dott.ssa Paola Falcione Sottoscrizione con firma elettronica (PIN a rilevanza interna)

IL DIRIGENTE dott. Antonio Iacobucci Sottoscrizione con firma digitale

Esaminata la sopra estesa proposta di deliberazione del Dirigente dell'area Organizzazione, Indirizzo e Controllo - Servizio Controllo Società Partecipate;

Valutato di condividere e approvare tutto quanto in essa previsto, indicato ed esposto;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000;

Visti il parere favorevole di regolarità tecnica e l'attestazione di correttezza delle disposizioni contenute nel presente atto espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

Vista l'attestazione di coerenza con gli indirizzi della programmazione comunale e con gli obiettivi assegnati alla struttura burocratica prevista dalla deliberazione di G.M. n. 161/2015;

Con voti:

Favorevoli n. 15 (Battista, Columbro, D'Anchise, D'Elia, Di Renzo, Durante, Landolfi, Libertucci, Maroncelli, Massarella, Molinari, Montanaro, Sanginario, Trivisonno, Viola); Contrari n. 0;

Astenuti n. 2 (Cretella, Praitano),

DELIBERA

- 1. Di approvare, ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione Pubblica", la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Campobasso con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 con mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle partecipazioni detenute nelle società "S.E.A. Servizi ed Ambiente S.p.A." e "Banca Popolare delle Province Molisane S.c.p.a. a r.l.";
- 2. Di demandare al Dirigente del Servizio Società Partecipate il coordinamento operativo per la predisposizione di tutte le procedure amministrative conseguenziali al presente deliberato;

- 3. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'articolo 17, D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
- 4. Che copia della presente deliberazione, completa della Relazione di cui all'Allegato A), sia inviata alla locale Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Molise, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) attraverso l'applicativo *Partecipazioni* Portale Tesoro all'indirizzo https://portaletesoro.mef.gov.it.

Successivamente, con autonoma e separata votazione, resa ai sensi dell'art. 134, n. 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.,

Con voti:

Favorevoli n. 17 (Battista, Cancellario, Columbro, Coralbo, Cretella, D'Elia, Di Giorgio, Di Renzo, Durante, Landolfi, Maroncelli, Massarella, Montanaro, Praitano, Sanginario, Trivisonno, Viola); Contrari n. 0;

Astenuti n. 0,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente DURANTE Michele Il Vice Segretario Generale De Marco Vincenzo



CITTA' DI CAMPOBASSO



RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI CAMPOBASSO

RELAZIONE ISTRUTTORIA

(Art. 20 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica)

Indice

Quadro normativo di riferimento	2
Le partecipazioni societarie del Comune di Campobasso	5
Relazione tecnica	7
1. S.E.A. Servizi e Ambiente S.p.A.	7
2. Banca Popolare delle Province Molisane – S.c.p.a. a r.l	9
Conclusioni	11

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Gli interventi normativi dell'ultimo decennio hanno senza dubbio generato profondi cambiamenti nella dinamica dei rapporti tra enti locali e società partecipate, incrementando oneri, controlli e responsabilità a carico del socio pubblico.

Il legislatore è intervenuto infatti a più riprese sul sistema delle partecipazioni pubbliche, sia a livello centrale che locale, utilizzo ottimale delle risorse pubbliche e al contenimento della spesa ai fini del contenimento della spesa pubblica sia con azioni volte al contrasto del ricorso allo strumento societario come modalità di esternalizzazione dei servizi pubblici, sia delimitandone la partecipazione a quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali.

L'obiettivo di riduzione delle società partecipate, direttamente o indirettamente, anche mediante iniziative di aggregazione e dismissione delle partecipazioni non indispensabili, si iscrive nel più ampio progetto di razionalizzazione degli organismi partecipati e società direttamente o indirettamente controllate da una pubblica amministrazione, c.d. "Piano Cottarelli", predisposto dall'allora Commissario straordinario per la *spending review* ai sensi dell'art. 23, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89.

In prima applicazione di alcune indicazioni fornite dal suddetto documento, la legge di stabilità per il 2015 (commi da 609 a 616 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) prevedeva l'avvio di un "processo di razionalizzazione" degli organismi partecipati in parola, con obbligo di adozione dei relativi piani operativi entro il 31 marzo 2015 e la predisposizione di una relazione contenente i risultati conseguiti.

Entro una più ampia manovra diretta a rafforzare il sistema dei controlli interni, il legislatore è intervenuto nuovamente in materia di rapporti tra l'articolo 3 del decreto legge 174/2012 convertito in legge 213/2012 particolarmente incisiva in materia introducendo l'articolo 147-quater del Tuel completamente dedicato ai controlli sulle società partecipate non quotate disponendo che gli enti locali debbono provvedere a:

- a) definire gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le relative partecipate, secondo parametri qualitativi e quantitativi;
- b) organizzare un sistema informativo per rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società medesime, i contratti di servizio, la qualità dei servizi e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- c) effettuare il monitoraggio periodico sull'andamento delle partecipate, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi e individuando, volta per volta, le azioni correttive del caso;
- d) garantire che i risultati della gestione dell'ente e delle partecipate siano rilevate mediante il bilancio consolidato.

Intento del legislatore, quello di restituire efficienza alle società a partecipazione pubblica con particolare riferimento alle ricadute, sugli enti, dei risultati di esercizio degli organismi partecipati.

Visione d'insieme che si riflette sui controlli degli equilibri di bilancio degli enti locali e sulle iniziative di razionalizzazione adottate dai medesimi enti, ferma restando la fondamentale funzione del bilancio consolidato.

Il punto di svolta nei rapporti tra enti locali e società partecipate si è avuto in seguito alla riforma operata con decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica" di riassetto della complessa normativa in materia di società a partecipazione pubblica.

Perno della nuova disciplina, l'articolo 24 che ha imposto alle Amministrazioni pubbliche tra cui gli Enti locali l'obbligo ad effettuare, entro il 30 settembre 2017, una "ricognizione straordinaria" delle partecipazioni societarie detenute dalle medesime amministrazioni, sia direttamente che indirettamente, alla data di entrata in vigore del T.U.S.P. (23 settembre 2016) al fine di individuare le partecipazioni da alienare od oggetto di un piano di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero non soddisfacenti i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o ricadenti in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, T.U.S.P.

Altro fondamentale principio del Testo unico, la previsione di una revisione periodica accanto a quella straordinaria, regolata dall'articolo 20 in combinato disposto con l'articolo 26 che impone alle amministrazioni pubbliche ad effettuare entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, un'analisi ricognitiva dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette;

L'ambito di operatività del processo periodico di revisione annuale imposto dall'articolo 20 T.U.S.P. investe le seguenti macro categorie di società:

1. Società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 T.U.S.P.

Con tale disposizione il legislatore è intervenuto sul delicato aspetto inerente le finalità perseguibili attraverso le società partecipate stabilendo, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Ciò posto, il successivo comma 2, individua espressamente l'ambito delle possibili partecipazioni societarie detenibili stabilendo che, fermo restando quanto indicato al comma 1, le amministrazioni pubbliche, tra cui i comuni, possono, direttamente o indirettamente, costituire e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - Il comma 3 dell'articolo 24, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, amplia l'ambito della legittima partecipazione in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio dell'Ente medesimo, tramite

il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

Al comma 4 è sancito che le *società in house* abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più attività di cui al precedente elenco del comma 2 mentre il comma 5 vieta alle società c.d. strumentali, controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società.

A norma del comma 7 sono altresì *ammesse partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (...) nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili mentre, a chiusura, il comma 9 disciplina una norma di chiusura che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, possa prevedere una esclusione totale o parziale alle restrizioni in materia di costituzione di società o partecipazione, per singole società a partecipazione pubblica – aventi ovviamente finalità istituzionali - in base alla misura, alla qualità della partecipazione, all'attività svolta ed al relativo interesse pubblico ovvero per agevolarne la quotazione. Tale DPCM è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.*

2. Società che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3. Società che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, T.U.S.P. e, cioè:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Sul piano procedimentale, ciascuna amministrazione pubblica e, quindi, anche il Comune di Campobasso, deve procedere ad un'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dell'articolo 20 T.U.S.P, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Il provvedimento di ricognizione annuale dovrà essere comunicato, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'articolo 20, alla locale Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Molise, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) attraverso l'applicativo *Partecipazioni* Portale Tesoro all'indirizzo https://portaletesoro.mef.gov.it.

2. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI CAMPOBASSO

Conformemente agli obblighi normativi di cui al precedente paragrafo, l'Amministrazione ha dato avvio al processo di razionalizzazione delle società partecipate, direttamente e indirettamente, dal Comune di Campobasso, attraverso l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- Ricognizione partecipazioni societarie ex articolo 1, commi 611 e 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e relativi risultati conseguiti, come risultanti dalle rispettive deliberazioni di Consiglio comunale n. 12 del 25 maggio 2015 e n. 11 del 29 aprile 2016;
- Ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Campobasso alla data del 31 dicembre 2016 di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 28 settembre 2017, come risultante dal seguente prospetto.

SOCIETÀ PARTECIPATA AL 23/09/2016	MODALITÀ DI REVISIONE	SOCIETÀ PRESENTE AL TERMINE DEL PROCESSO DI REVISIONE STRAORDINARIA
S.E.A. Servizi ed Ambiente S.p.A.	MANTENIMENTO	SI
Banca Popolare delle Province Molisane S.c.p.a. a r.l.	MANTENIMENTO	SI
Consorzio Celestiniano S.c.a.r.l.	DISMISSIONE MEDIANTE ESERCIZIO DEL RECESSO	NO
Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione Campobasso-Bojano	DISMISSIONE MEDIANTE ESERCIZIO DEL RECESSO (Già attivato il 29/12/2016)	NO

Per l'effetto di cui sopra, gli unici organismi partecipati dal Comune di Campobasso alla data del 31 dicembre 2017, sono "S.E.A. Servizi ed Ambiente S.p.A." e "Banca Popolare delle Province Molisane — S.c.p.a. a r.l" come risultanti dal seguente prospetto riportante a fianco di ciascun organismo societario, le finalità istituzionali, il numero delle azioni detenute, la percentuale e/o la quota associativa annua alla base delle singole partecipazioni:

Denominazione	Funzioni - attività svolte	Numero azioni	Valore nominale in €	Quota % partecipazione	Quota associativa in €
S.E.A. Servizi ed Ambiente S.p.A.	Tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali in materia ambientale con particolare riferimento alla gestione integrata del servizio di smaltimento dei rifiuti e di sgombero neve per conto Comune di Campobasso		1,00	100	-
Banca Popolare delle Province Molisane S.c.p.a. a r.l.	Attività bancaria e raccolta risparmio ed esercizio del credito al fine di favorire lo sviluppo delle attività produttive agricole, industriali, commerciali, turistiche, artigiane e di servizi nell'area regionale molisana	5	1.000,00	0,037	-

Per l'espletamento ottimale della funzione di controllo, l'Ente ha instaurato un metodico ed articolato sistema di rapporti soprattutto in riferimento alla partecipata *in house*, basato su standard di controllo qualitativi e quantitativi definiti a priori, in sede di Documento Unico di Programmazione e Piano esecutivo di gestione, e sul costante monitoraggio tramite relazioni periodiche intercorrenti tra l'Amministrazione e la partecipata, prestando particolare attenzione agli aspetti eminentemente societari (quali la salute finanziaria, la corretta distribuzione degli incarichi e l'affidabilità generale in sede contabile) e, parallelamente, sulla qualità dei servizi erogati, sui contratti stipulati e sull'osservanza delle norme

Per tutto quanto sopra esposto ed in considerazione dell'assenza di partecipazioni in società o enti strumentali che ne determinano il controllo ai sensi delle disposizioni del Testo unico più volte richiamato e della non costituzione di alcun organismo strumentale (aziende speciali, fondazioni, ecc.), ai fini dell'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute, direttamente di seguito si riportano singole schede riepilogative elaborate per ogni organismo direttamente partecipato dal Comune di Campobasso alla data del 31 dicembre 2017, soggette al provvedimento di ricognizione straordinaria ex articolo 24 del T.U.S.P.

3. RELAZIONE ISTRUTTORIA REVISIONE PERIODICA DELL'ASSETTO SOCIETARIO AL 31 DICEMBRE 2017 DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI CAMPOBASSO

(Articolo 20 e comma 11 articolo 26 T.U.S,P. 175/2016)

Ai fini dell'analisi, sono state elaborate singole schede riepilogative per ogni organismo direttamente partecipato dal Comune di Campobasso alla data del 31 dicembre 2017.

3.1 S.E.A. Servizi ed Ambiente S.p.A.

Forma giuridica Società in *house*Sede Legale Campobasso

Partita IVA 01500620701

Data di costituzione 09/12/2003

Durata della società prevista nello Statuto 31/12/2030

Quota del Comune di Campobasso 100 %

Dati dipendenti e amministratori riferiti al 2017

N° medio dipendenti 61

N° amministratori 3

di cui nominati
dall'Ente 3

N° componenti
organo di controllo 3

Costi personale e compensi amministratori 2017

Costo del personale	2.958.868
Compensi amministratori	64.800
Compensi componenti organo di controllo	14.000

(dati in Euro)

Oggetto sociale

La S.E.A. Servizi ed Ambiente S.p.a - società interamente partecipata, ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, con autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente pubblico partecipante nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

La società svolge tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale ed in particolare la gestione integrata del servizio di smaltimento dei rifiuti, di servizi urbani di mobilità, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere, sempre per conto del Comune di Campobasso (art. 5, comma 1 Statuto).

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2013	2014	2015	2016	2017
664.977	692.034	701.138	615.363	142.423

(dati in Euro)

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media*

2015	2016	2017	Media
6.687.897	6.782.626	7.159.177	6.876.567

(dati in Euro)

Analisi della partecipazione e azioni previste

Il Comune di Campobasso detiene in modo totalitario il capitale della società SEA S.p.A. appositamente costituita per l'esercizio della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nonché altri servizi pubblici.

Per tale sua connaturazione la stessa si configura quale società in *house providing* ed il Comune svolge nei suoi confronti il cosiddetto controllo analogo finalizzato al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, dei vincoli assunzionali nonché ad assicurare la corretta gestione nel perseguimento di efficienza ed efficacia delle attività affidate; tali azioni di controllo tra l'altro devono essere tese al raggiungimento e/o al mantenimento degli equilibri economici e finanziari della società.

Allo scopo di dare univocità di intenti all'operare sinergico fra Amministrazione comunale e Società, anche e soprattutto in relazione al progetto di raccolta differenziata, con delibera n. 251 del 24 novembre 2016, la Giunta comunale ha approvato specifiche linee di indirizzo quale strumento coadiuvante per l'applicazione di comportamenti in relazione alle seguenti tematiche:

- 1. Riorganizzazione societaria;
- 2. Promozione e riposizionamento di mercato della società;
- 3. Piano industriale per la raccolta differenziata;
- 4. Rimodulazione dei contratti di servizio;
- 5. Politiche assunzionali.

nel rispetto delle prescrizioni finalistiche della normativa vigente, anche ai fini del perseguimento della riduzione dei costi del personale attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni, tenuto anche conto dell'ambito di operatività in cui la S.E.A. espleta la propria attività, in modo da non compromettere il corretto svolgimento dei servizi ad essa affidati.

In aggiunta alle azioni già avviate di contenimento e ottimizzazione dei costi di funzionamento in relazione all'efficace ed economico perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, con delibera dell'Assemblea straordinaria in data 22 dicembre 2016 è stato adeguato lo Statuto della società alle disposizioni previste dal Testo unico.

Per quanto innanzi esplicitato sulla base della rispondenza ai requisiti normativamente richiesti, soddisfacendo la società i non ricadendo la società i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e non ricadendo in alcuna delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, T.U.S.P., si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria dei servizi affidati, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

^{*} Sommatoria voci Conto economico: "Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" e Voce A5) "Altri ricavi e proventi" con esclusione dei "Contributi in conto esercizio" (MEF – FAQ Versione 1.0 – Moduli partecipazioni)

3.2 Banca Popolare delle Province Molisane

Forma giuridica S.c.p.a. a r.l

Sede Legale Campobasso

Partita IVA 01561760701

Data di costituzione 09/02/2004

Durata della società prevista nello Statuto Fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga.

Quota del Comune di Campobasso 0,037

Dati dipendenti e amministratori riferiti al 2017

N° medio dipendenti	30
N° amministratori	10
di cui nominati dall'Ente	-
N° componenti organo di controllo	-

Costi personale e compensi amministratori 2017

Costo del personale	2.207.430,00
Compensi amministratori	115.435,00
Compensi	
componenti organo di controllo	39.000,00

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, ispirandosi ai principi del Credito Popolare. A tal fine la Società presta speciale attenzione al territorio, ove è presente tramite la propria rete distributiva, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle cooperative. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda ai clienti soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi.

La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e svolgere tutti i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra attività strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale (munendosi, ove previsto, delle necessarie autorizzazioni).

Nella concessione di fido la Società, a parità di condizioni, dà preferenza ai soci ed alle operazioni di più modesto importo, con esclusione di ogni operazione di mera speculazione.

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2013	2014	2015	2016	2017
266.352	665.809	814.934	981.201	1.147.071

(dati in Euro)

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media*

2015	2016	2017	Media
5.821.363	6.243.132	6.401.666	6.155.387

(dati da intermediazioni in Euro)

^{*}Cfr. voce Conto economico "Margine di intermediazione"

Analisi della partecipazione e azioni previste

L'adesione del Comune di Campobasso alla Banca Popolare delle Province Molisane S.c.p.a. a r.l è stata autorizzata con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 in data 11 novembre 2004, mediante sottoscrizione di n. 5 azioni pari ad un controvalore di € 5.000, al fine di dar vita ad una banca popolare di spiccato interesse localistico, in controtendenza rispetto al processo di concentrazione allora in atto nel sistema bancario che vedeva i grandi gruppi, italiani ed esteri, impegnati in una politica di espansione.

Ed è proprio nella promozione della funzione dell'iniziativa economica e privata la ragione dell'opportunità del mantenimento della partecipazione in BPPM il cui "scopo sociale", ispirandosi ai principi del credito popolare, presta particolare attenzione al territorio molisano ed, in particolare, a quello campobassano ove è la sede, erogando servizi di assistenza e supporto alle famiglie ed alle piccole e medie imprese insistenti nel medesimo territorio in aderenza alle finalità istituzionali dell'Ente.

Quello che rileva, infatti, ai fini del mantenimento non è tanto il valore della quota partecipativa quanto il vincolo funzionale all'Amministrazione per il soddisfacimento dell'interesse generale della collettività amministrata, soddisfacendo i requisiti ex articolo 4 del T.U.S.P. sulla base della stretta aderenza alla programmazione strategico-istituzionale che l'Amministrazione comunale intende perseguire.

Oltre al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, si ravvisa la necessità del mantenimento della partecipazione in BPPM ex articolo 5, commi 1 e 2, T.U.S.P, sia sul piano della compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa quanto sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. Ciò non soltanto perché non vi è alcun esborso di risorse pubbliche, quanto per l'andamento economico sempre più crescente dell'istituto. I dati al 28 febbraio 2018 confermano il positivo trend registrato nel corso dell'ultimo triennio con

una ulteriore crescite della masse degli impieghi e della raccolta del risparmio. Tali risultati sono di grande rilevanza soprattutto in considerazione del quotidiano servizio offerto, anche in rapporto alla perdurante crisi economica.

Per tutto quanto sopra e come è dato evincere dai dati riportati ad inizio paragrafo, la partecipazione non ricade in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, T.U.S.P.

4. CONCLUSIONI

L'insieme degli organismi partecipati dal Comune di Campobasso, rientra a pieno titolo tra gli strumenti attraverso i quali si esplica l'azione dell'Ente e si realizza la strategia del piano di mandato. Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

Per tutto quanto espresso nei paragrafi precedenti e richiamato i commi 1 e 2 dell'articolo 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica" i risultati della revisione periodica delle partecipazioni detenute a tutto il 31 dicembre 2017 sono i seguenti:

DENOMINAZIONE SOCIETÀ PARTECIPATA	ESITO REVISIONE PERIODICA AL 31 DICEMBRE 2017
S.E.A. Servizi ed Ambiente S.p.A.	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Banca Popolare delle Province Molisane S.c.p.a. a r.l.	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

1

Nicandro Volpe Gabriella Di Pietro Annarita Pizzuto

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Campobasso, 17 dicembre 2018

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CAMPOBASSO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CAMPOBASSO AL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE ALL'ASSESORE FINANZE E BILANCIO AL SEGRETARIO GENERALE

Parere del Collegio n.110

Oggetto: Parere sulla proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 52 avente ad oggetto: "Razionalizzazione Periodica delle partecipazioni societarie del comune di Campobasso" con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017-Art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 Testo Unico in Materia di Società a partecipazione Pubblica".

Con la presente, il Collegio dei Revisori del Comune di Campobasso, Nicandro Volpe, Annarita Pizzuto e Gabriella Di Pietro, nominati con delibera C.C. n.29 del 23 settembre 2016,

- Vista la proposta di deliberazione del C.C., descritta in epigrafe, sottoposta all'esame dei revisori, per l'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) n. 3 del Tuel;
- Visto il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica" come modificato ed integrato dal D.lgs. 16 luglio 2017, n. 100

premesso

- Che a seguito della riforma operata con decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica" è prevista una revisione periodica, accanto a quella straordinaria di cui all'art.24, regolata dall'articolo 20 e dall'articolo 26, che impone alle amministrazioni pubbliche ad effettuare entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, un'analisi ricognitiva dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette:
- che per effetto dell'articolo 20 T.U.S.P. entro il 31 dicembre 2018, con provvedimento motivato, gli enti locali devono effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2017; individuando, ove ne ricorrono i presupposti, un piano di razionalizzazione;

Richiamati:

- gli atti istruttori compiuti dal Comune di Campobasso ed, in particolare, le analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario

2

- e commerciale svolte in ordine alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017, come risultanti nella relazione di cui all'allegato A) della deliberazione in oggetto;
- il piano di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 25 maggio 2015 e relativi risultati come risultanti dalla delibera di Consiglio comunale n. 11 del 29 aprile 2016, provvedimenti aggiornati ai sensi dell'articolo 24, comma 2, T.U.S.P, con il Piano di Razionalizzazione Straordinario approvato con delibera di C.C. n.33 del 28 settembre 2017;
- il verbale di assemblea ordinaria e straordinaria del 28 dicembre 2016 a rogito del Notaio dott. Eliodoro Giordano, repertorio n. 34128, con il quale è stato deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società Matese per l'Occupazione S.c.p.a.;
- la deliberazione n. 42 del 29 dicembre 2016 con la quale è stato formalmente deliberato il recesso dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale Campobasso-Bojano e i conseguenti adempimenti ;

Dato atto che l'Ente:

- intende mantenere le partecipazioni nelle società "S.E.A. Servizi ed Ambiente S.p.A." e "Banca Popolare delle Province Molisane S.c.p.a. a r.l.;
- ha esercitato il recesso della partecipazione nella società "Consorzio Celestiniano S.c.a.r.l" e quella nel "Consorzio per il Nucleo Industrializzazione Campobasso Bojano";
- pone in essere le misure e le azioni elaborate per ciascuna delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Campobasso come risultanti nella Relazione di cui all'Allegato A) della delibera in oggetto;

Visti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica e l'attestazione di correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;
- l'attestazione di coerenza con gli indirizzi della programmazione comunale e con gli obiettivi assegnati alla struttura burocratica prevista dalla deliberazione di G.M. n. 161/2015;

esprime

parere favorevole, in merito alla proposta di deliberazione di cui trattasi e invita l'Ente alla tempestiva predisposizione degli atti amministrativi necessari all'attuazione di quanto deliberato.

Raccomanda, tuttavia, il Comune, a valutare in una fase di prossima ricognizione periodica delle partecipate, l'attuazione delle raccomandazioni espresse dalla Corte dei Conti nella delibera n.111/2018/PRSE del 03 ottobre 2018.

Raccomanda il Comune, a norma dell'articolo 24 del Testo Unico, ad inviare il provvedimento di ricognizione alla locale Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla struttura competente del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), per le verifiche sul puntuale adempimento degli obblighi di cui al medesimo articolo.

Con osservanza

Nicandro Volpe Internation Volfe

Pizzuto Annarita Aucesto Passes o

Gabriella Di Pietro Polydo Pel